

DISCIPLINA SUGLI ORGANI COMPETENTI ALL'ADOZIONE DEGLI ATTI DI APPROVAZIONE DI PROGETTI E PERIZIE DI VARIANTE

1° AGGIORNAMENTO aprile 2017



INDICE

- 1. Premessa
- 2. La competenza provvedimentale in ordine all'approvazione dei progetti
- 3. Conclusioni

aprile 2017



1 - Premessa

Nel marzo dello scorso anno, a seguito di approfondimenti delle procedure in uso presso il Comune di Como indotte da posizionamenti dell'ANAC in merito alla pratica cd. "paratie", il sottoscritto ha emanato nei confronti dell'intera dirigenza comunale una direttiva avente ad oggetto "Disciplina sugli organi competenti all'adozione degli atti di approvazione di progetti e perizie di variante".

Tale direttiva nei due mesi precedenti è stata oggetto di confronti e condivisioni con la Giunta Comunale e con gli stessi dirigenti al fine di formulare un "decalogo" cui attenersi nella fase esecutiva delle iniziative progettuali (o di varianti).

Nel mese successivo è stato emanato dal legislatore il nuovo codice dei contratti pubblici e si è in attesa nelle prossime settimane del decreto correttivo, anche a seguito di consultazioni formalmente aperte con operatori giuridici, ordini professionali, Associazioni di categoria etc.; nel frattempo ANAC appositamente individuata in tal senso dal legislatore - ha emanato n. 6 Linee Guida su diversi argomenti interessati dal codice dei contratti e altre sono in corso di elaborazione a seguito di apposite consultazioni online.

Questo nuovo panorama permette oggi (anzi impone) una revisione della citata direttiva marzo 2016 del Segretario Generale, non foss'altro che per armonizzare la disciplina, sotto l'aspetto formale e sostanziale con il coacervo normativo derivante dal nuovo codice dei contratti.

L'operazione di rende necessaria per non lasciare (come in passato) zone grigie, suscettibili di determinare devianze procedurali nella delicata materia dell'organo competente ad adottare il provvedimento di approvazione di progetti e perizie di variante.

2 - La competenza provvedimentale in ordine all'approvazione dei progetti

Il d. lgs. n. 50/2016 interviene sui livelli di progettazione accorpando lo "studio di fattibilità" ed il "progetto preliminare" - previsti nella precedente disciplina dettata dal d. lgs. n. 163/2016 - nel "progetto di fattibilità tecnica ed economica", mentre il progetto definitivo e il progetto esecutivo risultano sostanzialmente identici a quanto già previsto nel comma 1º dell'art. 93 del d. lgs. n. 163/2016.

Tale "accorpamento" ha rafforzato l'esigenza di anticipare le attività pre-progettuali di indagine rispetto al primo livello di progettazione che, in attesa dell'apposito decreto del M.I.T. d'intesa con il

SEGRETARIO GENERALE



Dott. Tommaso Stufano

M.A.T.T.M. in corso di formulazione, sono per ora individuate esclusivamente nelle indagini geologiche e geognostiche nonché nella verifica preventiva archeologica.

Al di là delle disposizioni che saranno contenute nel previsto DM che probabilmente inserirà una certa gradualità di tali indagini in relazione ai livelli della progettazione, l'attività progettuale al momento sembra risultare articolata in quattro fasi successive:

- 1) indagini;
- 2) progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- 3) progetto definitivo;
- 4) progetto esecutivo.

La prima fase relativa allo svolgimento di attività preliminari finalizzate in primo luogo ad individuare le esigenze da soddisfare e gli obiettivi generali da perseguire presuppone la predisposizione del cd. "Documento Preliminare alla Progettazione" (DPP), denominato nel D.P.R. n. 207 del 2010, con il quale l'Amministrazione definirà il quadro delle esigenze, delle finalità e degli obiettivi specifici dell'opera, il suo dimensionamento fisico ma anche soprattutto economico-finanziario.

Il Documento Preliminare alla progettazione rappresenta il punto di partenza del ciclo della programmazione e del progetto, in quanto deriva da una serie di attività ed adempimenti preliminari sia di natura decisionale in merito alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire, sia di tipo tecnico attraverso una serie di indagini geologiche e geognostiche, verifiche dell'assetto archeologico, studi di impatto ambientale ed elaborati cartografici (v. comma 6°, art. 23, d. lgs. n. 50/2016).

Il contenuto del DPP dovrà essere tale da definire almeno: 1) gli obiettivi dell'opera; 2) il quadro esigenziale; 3) la localizzazione; 4) i limiti di spesa con la determinazione del relativo Q.T.E.; 5) la definizione delle modalità di esecuzione dei servizi e di espletamento interno all'amministrazione ovvero di affidamento esterno degli stessi.

Pertanto, il DPP è fondamentale non solo per dare avvio all'attività progettuale e pre-progettuale ma anche per garantire il finanziamento delle indagini geologiche ed archeologiche attraverso l'inserimento - all'interno del Programma biennale ex art. 21 del d. lgs. n. 50/2016 - dei servizi di architettura ed ingegneria da affidare all'esterno.

Non esiste alcun dubbio sulla competenza della Giunta Comunale in ordine all'approvazione del citato Documento preliminare alla progettazione, in quanto definisce il quadro delle esigenze da soddisfare e, conseguentemente, rientra a pieno titolo negli indirizzi politico-amministrativi e nella competenza residuale dell'organo esecutivo collegiale.



Il primo vero e proprio livello di progettazione, previsto dal nuovo Codice dei contratti pubblici di cui al d. lgs. n. 50/2016, è rappresentato dal Progetto di fattibilità tecnica ed economica a cui è affidato il compito di individuare, tra più soluzioni progettuali alternative, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare ed alle prestazioni da fornire.

Da ciò consegue che tale progetto equivale al livello in cui deve essere effettuata la scelta della soluzione progettuale valutata come la migliore tra tutte le possibili soluzioni progettuali alternative, che dovrà essere sviluppata nei due livelli successivi del progetto definitivo ed esecutivo in modo da non subire sostanziali variazioni.

In sostanza, come avveniva in passato per il progetto preliminare, il nuovo "Progetto di fattibilità tecnica ed economica" costituisce il raccordo tra la fase della programmazione e la fase della progettazione (in quanto inserito nel P.O.P.) e la sua approvazione consentirà l'inserimento dell'opera nel Programma triennale dei lavori pubblici e quindi il finanziamento della stessa.

In sostanza tale elaborato tecnico traduce in chiave progettuale l'idea emersa attraverso le analisi delle esigenze specifiche e dei fabbisogni della collettività; anche in tale caso, quindi, non sussistono dubbi sulla competenza della Giunta Comunale, e pertanto rientra a pieno titolo negli indirizzi politico-amministrativi e nella competenza residuale dell'organo esecutivo collegiale.

3 - Conclusioni

In ordine alla competenza dirigenziale in materia di progettazione definitiva ed esecutiva sulla base del principio di "conformità" all'idea progettuale approvata in fase di progetto di fattibilità tecnica ed economica, sono confermati i contenuti della mia precedente direttiva del marzo 2016 alla quale in questa sede faccio espresso rinvio.

Mi riservo di tornare sull'argomento nel caso in cui il decreto correttivo al Codice, di prossima emanazione, comportasse rilevanti modifiche legislative che alterino il quadro normativo attualmente delineato.

Il Segretario Generale

Tommaso Stufano

All: direttiva SG n. 1/2016

4